

D.L. 3-10-2006 n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Art. 2

Misure in materia di riscossione

60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#), dal [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e dall'[articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 5, lettera a\), della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'[articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462](#), e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007. (50)

62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.